

[Torna alla pagina precedente](#)**N. 00808/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01288/2016 REG.RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia****(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2016, proposto da: -OMISSIS- Tutore di -OMISSIS-, Ledha, Lega Per i Diritti delle Persone Handicappate Onlus, Anffas Lombardia Onlus, Anffas Onlus Martesana, rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Corradi, Massimiliano Gioncada, con domicilio eletto presso Massimiliano Gioncada in Milano, piazza Sant'Angelo, 1;

***contro***

Comune di Vimodrone in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Segna, con domicilio eletto presso Massimiliano Valcada in Milano 3, via Torino, 51;

***nei confronti di***

Punto D'Incontro;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della nota del 29 marzo 2016 prot. n. 4973/2016 de Responsabile del Settore Servizi alla Persona; della delibera C.C. n. 22 del 22/03/2016, pubblicata all'albo pretorio dal 06 aprile 2016 ma tuttora indisponibile financo sul sito del Comune; della nota del Comune di Vimodrone del 13/04/2016, prot. n. 5960/2016; della nota del Comune di Vimodrone del 17/05/2016, prot. n. 7812/2016; di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vimodrone in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria deliberazione appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto sulla normativa locale prevale la normativa statale sull'**ISEE**.

Ritenuto quindi che l'amministrazione dovrà applicare in primo luogo le disposizioni nazionali in materia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare.

Rinvia la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2017.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)